

**TRIBUNALE DI BOLOGNA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. .../2023 R.G. promossa da:  
... contro ...

**ORDINANZA**

Il giudice,  
esaminati gli atti;

premesso che, come già rilevato nel decreto 31 luglio 2023 *ex art. 168-bis*, comma 5, c.p.c., il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, benché introdotto con un atto di citazione modellato sui nuovi artt. 163 e 163-*bis* c.p.c., non è soggetto alla disciplina del c.d. rito Cartabia, poiché il ricorso *ex art. 633* c.p.c. era stato depositato prima del 1 marzo 2023;

ritenuto che:

- nell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione si è fatto richiamo al valore della chiarezza e sinteticità nella redazione degli atti inteso quale principio generale del diritto processuale (v., fra le tante, Cass., sez. un., 30 novembre 2021, n. 37552, par. 2.4; Cass., sez. un., 17 gennaio 2017, n. 964), dunque operante anche nei processi civili pendenti alla data del 28 febbraio 2023 (v. ora i novellati artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023 applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023), nonché al Protocollo 6 maggio 2021 elaborato dagli avvocati e dai giudici riuniti nell'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Bologna, con espresso invito ai difensori a non ripetere, essendo sufficiente richiamare ciò che si è esposto negli atti in precedenza depositati: la mera ripetizione di quanto già scritto non aumenta l'efficacia persuasiva degli atti difensivi, impone ai difensori delle controparti e al giudice una attività non necessaria e dispendiosa in termini di tempo, aumenta il rischio di errori o sviste da parte del giudice;

- la prima memoria istruttoria di parte attrice, composta da quindici pagine (di cui quasi due e mezza dedicate alla precisazione delle conclusioni), nelle sue prime dodici pagine e mezzo riproduce alla lettera, salve brevi aggiunte, le allegazioni già contenute nell'atto introduttivo;

- avvocati e giudici sono chiamati a collaborare nell'esercizio della giurisdizione, come da lungo tempo evidenziato in dottrina (v. ora l'art. 111 cost.; cfr. anche Cass., sez. un., 9 dicembre 2022, n. 36057, par. 13);

**p.q.m.**

visto l'art. 175 c.p.c.,

**rinnova** l'invito, già rivolto ai difensori, ad attenersi, sia nella **redazione degli atti** che nella **produzione dei documenti** (ciascun documento va prodotto in telematico con un proprio numero e con una denominazione che ne evidenzia in sintesi e chiaramente il contenuto), alle indicazioni in tema di **sinteticità e chiarezza** contenute nel Protocollo 6 maggio 2021 dell'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Bologna (<https://www.ordineavvocatibologna.net/documents/19808/1813728/Protocollo+sinteticit%C3%A0+atti+processo+civile/3c512626-0d8f-4d98-9f6f-844eccb08614>).

Si comunichi.

Bologna, 21 febbraio 2024

Il giudice  
Antonio Costanzo

